NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 13

Programmazione obbligatoria

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492 Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo comma si applica la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5. Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lunguomettraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo e' concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono e' concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono e' limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'articolo 1, e concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. (35)

Versione in vigore dal 6 febbraio 2004, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 34

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 4 novembre 1965, n. 1213
Titolo	III — Film di cortometraggio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(35) Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-13-programmazione-obbligatoria/versione/34

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it